

LAVORO

80



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Udienza del 10.1.13

N. 18385/11RG

N° 18385/11 R.G.
N° 80 CRON.
assegnata a sentenza
il 10.1.13

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

con l'Avv.to

..... RICORRENTE

contro

con l'Avv.to

..... RESISTENTE

OGGETTO: pagamento somme e licenziamento

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 29.12.11 il ricorrente ha
convenuto in giudizio il resistente titolare della
omonima ditta di trasporti, chiedendo al Giudice:

di condannare la ditta resistente a pagare in proprio favore la somma di euro
12.578,34 al titolo di lavoro straordinario nonchè la somma di euro 491,80 a titolo di

trasferta e così complessivamente la somma di euro 13.070,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera 8.4.11 e di condannare la convenuta a reintegrarlo immediatamente nel posto di lavoro nonché a tutte le conseguenze di cui all'art. 18 Statuto lavoratori;

di condannare il datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni di natura biologica, esistenziale, morale derivanti dalle vessazioni (mobbing) subite da parte del resistente, anche in considerazione degli eccessivi carichi di lavoro al quale la resistente lo aveva sottoposto ; con vittoria di spese.

Si è costituito il resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto; in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto, in ipotesi di ritenuta insussistenza o invalidità del patto di forfettizzazione dello straordinario, di condannare il ricorrente a restituire alla convenuta la maggiorazione per lo straordinario e l'indennità di trasferta percepite in corso di rapporto nella misura di euro 5.000,00; con vittoria di spese.

Rigettata l'istanza di spostamento dell'udienza a causa della domanda riconvenzionale, per i motivi indicati in separato decreto, il giudice, sentiti testi, il Giudice ha fissato udienza di discussione.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti

IN DIRITTO


SULLO STRAORDINARIO

La domanda non è fondata.

Il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per conto della ditta convenuta svolgendo lavoro eccedente l'orario contrattualmente previsto.

Tuttavia si deve considerare che il ricorrente non è stato in grado di provare l'orario di lavoro in quanto si è limitato a produrre i dischi cronotachigrafici i quali sono stati disconosciuti dall'azienda, sia perchè prodotti in copia, sia perchè quei dischi stati fatti valere tardivamente, tenuto conto della previsione di legge che obbliga il datore di lavoro a conservarli per un tempo non eccedente l'anno ai sensi dell'art. 19 della legge n. 727 del 1978; e la società non era più in possesso degli originali.

E come è noto la Cassazione ritiene che l'accertamento dello svolgimento del lavoro straordinario richiede una prova rigorosa e che pertanto *"i dischi cronotachigrafici, in originale o in copia fotostatica, ove - come nella specie - ne sia stata da controparte disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli*



fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., ne' dell'effettuazione del lavoro, e dell'eventuale straordinario, ne' dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dallo interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori" (cfr in tal senso Cassazione n. 9006 del 20 giugno 2002)

Peraltro sull'orario di lavoro il ricorrente non ha dedotto altra prova anche testimoniale sicché si è trovato nell'impossibilità di provare il proprio assunto.


A ciò deve poi aggiungersi che dall'esame delle buste paga risulta che la ditta convenuta ha effettivamente liquidato in favore del ricorrente somme anche di una certa importanza a titolo di straordinario; ed il ricorrente oggi si trova nell'assoluta impossibilità di provare di avere lavorato lo straordinario in misura eccedente le somme liquidate in busta paga.

Infine si deve considerare che la domanda di lavoro straordinario è infondata anche sotto un ulteriore profilo, vale a dire quello della misura del lavoro ordinario sulla base del quale computare e calcolare la maggiorazione per il lavoro svolto oltre l'orario stesso.

La ditta convenuta aveva stipulato un accordo aziendale in data 2/2/2010 il quale dava esecuzione ed attuazione all'articolo 11 bis dell'accordo 3/4/2008.

Quest'ultima norma dispone (in deroga all'articolo 11, il quale prevedeva un orario settimanale di lavoro di 39 ore con una durata media della settimana lavorativa non superiore alle 48 ore ed una durata massima non superiore alle 60 ore su un periodo di quattro mesi) che per il personale viaggiante inquadrato nel terzo livello super il quale svolga mansioni discontinue (in quanto il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione) il limite al dell'orario di lavoro è di 47 ore settimanali; dispone poi la norma che accordi aziendali collettivi possono disporre, per i lavoratori che esercitano attività discontinua, che la durata media della settimana non possa superare le 58 ore e quella massima le 61 ore su un periodo di sei mesi, qualora però la media delle ore di lavoro non superi il limite di 58 ore settimanali.

Da ciò si ricava pertanto che - essendo diverso l'orario da considerare ordinario rispetto quello indicato dal ricorrente - anche qualora si fosse certi dell'orario di lavoro effettivamente lavorato dal ricorrente, pur tuttavia le conseguenze sarebbero totalmente



diverse proprio in considerazione del diverso orario di lavoro tratteggiato dalla contrattazione aziendale in materia di autotrasporti e di lavoro discontinuo.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MOBBING E ECCESSIVO LAVORO

Anche tale domanda è infondata.

La prima ragione di infondatezza è che - quanto ai danni subiti in conseguenza del preteso mobbing nonché dell'eccessiva durata dell'orario di lavoro - gli stessi non sono stati affatto dedotti e rappresentati; né sono stati quantificati in sede di conclusioni, con la conseguenza che appaiono del tutto indeterminati ed indeterminabili.

Nulla si dice di quei danni che pertanto sembrerebbero dover sussistere in re ipsa; ciò che invece è stato decisamente escluso dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 6572 del 24/03/2006.


D'altronde, ai fini della liquidazione del preteso risarcimento del danno sono del tutto assenti sia la prova che egli fosse stato costretto a prestare attività lavorativa eccedente l'orario prescritto dal medico competente giusta quanto si è detto prima sia la patologia che ne sarebbe scaturita.

SUL LICENZIAMENTO

Al ricorrente sono state mosse due contestazioni da ultimo:

con lettera 15/3/2011, pervenuta al ricorrente in data 26/3/2011, è stato mosso l'addebito seguente: che in data 8/3/2011, partito dalla sede della società alle 7,00, e ripartito dal terminal di Pioltello alle 8,30, il ricorrente si era diretto per faccende personali a senza avvisare il suo superiore; solo successivamente si era recato a Terno D'isola per effettuare lo scarico previsto. Era poi ripartito e si era fermato per pranzare al terminal di Pioltello; era ancora ripartito recandosi ad per faccende personali per poi dirigersi a casa, senza mai avvisare il proprio responsabile che il loro cliente lo aveva informato che non avrebbe dovuto svolgere altri servizi;

con successiva lettera in data 24/3/2011, pervenuta al ricorrente in data 28/3/2011, gli era stato poi contestato che in data 9/3/2011, quindi il giorno successivo a quello di cui alla precedente contestazione, il ricorrente si era presentato improvvisamente presso gli uffici della ditta convenuta inveendo - alla presenza di una pluralità di persone - contro il responsabile della gestione degli autisti (peraltro suo superiore diretto), affermando: "io non sono tenuto a fare quello che mi dici perché tu




conti zero io non prendo ordini da te, hai capito?... Stai attento guarda che con me non c'è da scherzare, hai capito?"

Ebbene, i fatti relativi alla prima contestazione in parte sono stati ammessi dallo stesso ricorrente (il quale, in sede di difesa, ha ammesso di essersi recato altrove, seppure imputando a mero errore l'avvenimento) ed in parte sono stati confermati dal quale ha dichiarato:

"Con riferimento alla data del 8.3.11 il ricorrente doveva portare un container a Terno d'Isola in provincia di Bergamo. Io lo avevo chiamato intorno alle 16,00 perchè avevo bisogno di fare un ritiro nei pressi di Melzo ove lui si trovava già. Lui mi ha detto però che stava tornando a casa e che non avrebbe fatto il ritiro in quanto lui aveva solo il compito di occuparsi dei container; mi ha anche detto che non avrei dovuto dargli ordini.... Faccio altresì presente che il ricorrente quel giorno prima ha allungato il proprio percorso fino a Brescia senza che fosse necessario e poi quando l'ho chiamato era fermo ad un centro commerciale di . Ciò posso affermare in quanto l'80% dei mezzi è collegato via satellite perchè il cliente - quando trasportiamo materiali come televisori e cellulari - ci richiede questo tipo di dispositivo in modo da potere recuperare il materiale in caso di furto."

Con riferimento alla seconda contestazione i fatti sono stati confermati da tutti i testi (teste : *"Il giorno dopo è venuto in ufficio urlando che non avrei dovuto permettermi di dargli ordini in quanto lui avrebbe preso ordini solo da e che lui avrebbe dovuto occuparsi solo dei container ; mi ha poi minacciato' dicendo "tu non sai chi sono io";* teste : *"Io il giorno 8.3.11 ero nel mio ufficio attiguo all'open space in cui lavorava . Le due porte del mio ufficio erano aperte. Io ho visto il ricorrente che molto alterato diceva a che lui non contava nulla; gli urlava anche di stare attento. Dopo di ciò è uscito"* ; teste : *"Ero nell'ufficio di Ad un certo punto è arrivato ; io ero seduto ad una scrivania vicino all'ingresso. Inizialmente il ricorrente ha cominciato a parlare ad alta voce di lavoro ; parlavano di un viaggio. Intanto si sono alzati i toni. Lui ha detto rivolto a : tu non puoi decidere i miei viaggi; io prendo ordini solo da ; tu non sai chi sono io... Dopo di che è andato via. Non è durato molto il colloquio";* teste : *"Il ricorrente era ritornato dal giro che doveva fare e aveva urlato all'indirizzo di che lui non poteva dargli degli ordini e che lui prendeva ordini solo da . Era molto agitato ed urlava. La mia scrivania è accanto a quella del ."*



Ebbene le due contestazioni, insieme esaminate, danno un quadro del comportamento del certamente grave : il ricorrente, il primo giorno, pur avendo finito il proprio lavoro con un certo anticipo, senza avvisare il proprio superiore, aveva fatto ritorno fermandosi per ragioni personali in altra località (e così non aveva consentito al suo superiore di dargli nuove disposizioni di lavoro alle quali avrebbe potuto senz'altro dare esecuzione trovandosi già nei pressi della località ove questa attività nuova avrebbe potuto espletare); ed in tal modo aveva creato una palese disfunzione nella normale attività di lavoro.

Nonostante il comportamento già di per sé inadempiente il ricorrente il giorno successivo si era recato dal suo superiore aggredendolo verbalmente e poi minacciandolo; aveva infatti espresso la sua volontà di non dare esecuzione alle disposizioni del superiore, che non riconosceva in quanto tale, ed anzi lo aveva ammonito a non dargliene più perchè la sua persona avrebbe potuto subirne gravi conseguenze.

Tutto ciò aggravato dal fatto che l' aggressione verbale, la minaccia e l'insubordinazione erano state espresse alla presenza di altri colleghi di lavoro e dello stesso titolare.

Sicchè il comportamento predetto appare di per sé sufficiente a ledere il vincolo fiduciario anche in considerazione della sua gravità integrando anche violazione di norme penali.

La domanda del ricorrente di annullamento del licenziamento e di sua reintegrazione devono pertanto essere respinte.

SULLA CD RICONVENZIONALE

Trattandosi di una domanda subordinata all'eventualità dell'accoglimento della principale e comunque nella realtà di una eccezione di compensazione non si provvede sulla stessa.

Equi motivi - individuati nella disponibilità del ricorrente ad aderire alla proposta transattiva del giudice, a fronte del rifiuto della controparte e quindi nel comportamento leale tenuto dal ricorrente in giudizio - giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite


PQM

rigetta il ricorso ; spese compensate integralmente tra le parti; fissa il termine di giorni quindici per il deposito della motivazione

Milano, 10.1.13



Il Giudice
Dr. R. Atanasio



Depositato nella Cancelleria della **Sez. Lavoro**
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 16 GEN. 2013

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO

